



Regione
Abruzzo




Comune di
Roseto degli Abruzzi

Piano di Assetto Naturalistico
della
RISERVA NATURALE GUIDATA "BORSACCHIO"

Regolamento di Esercizio

Progetto e coordinamento
Dott. Arch. Fabrizio de Gregoriis



RISERVA NATURALE GUIDATA "BORSACCHIO"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento di Esercizio della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio” (da ora “Riserva”), approvato ai sensi della Legge Regionale Abruzzo n. 38/1996, disciplina le modalità d’accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, nonché i criteri di gestione e d’esercizio delle attività consentite nella Riserva.
2. In coerenza con i documenti che compongono il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva e con il Regolamento dell’Ente di Gestione, ha la finalità di perseguire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale nonché degli altri valori del territorio della Riserva quali quelli storico-culturali, paesaggistici e antropologici.
3. Determina i criteri di gestione dell’area naturale protetta e l’esercizio delle attività consentite e coerenti con la normativa di settore e con le finalità e gli obiettivi del Piano della Riserva e concorre all’applicazione della Legge quadro sulle aree naturali protette L. 394/1991, della Legge Regionale Abruzzo n. 38/1996, all’attuazione del Piano della Riserva, del Programma Pluriennale di Attuazione e concorre all’applicazione delle normative dell’Unione Europea, nazionali e regionali in materia di tutela dell’ambiente.
4. Il presente regolamento ha carattere estensivo e generale. Sarà cura dell’Ente di Gestione della Riserva integrare il presente regolamento con ulteriori regolamenti specifici, le cui necessità emergeranno in corso di gestione.

Art. 2

Delimitazione del territorio della Riserva

1. Il perimetro del territorio Riserva è quello riportato nell’allegato 1 della L.R. 29/2012, nonché nella Tavola P1 del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio”, nella apposita cartografia in scala 1:5.000.
2. Il territorio della Riserva è suddiviso in zone omogenee così definite:
 - a) Zona B, di elevato valore ambientale, classificata come “*Riserva Generale*”;
 - b) Zona C, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, classificata come “*Area di Protezione*”.
3. Il perimetro esterno del territorio della Riserva è segnalato da apposite tabelle.
4. L’ingresso nella Riserva è segnalato da appositi cartelli a lato delle strade d’accesso e nei punti d’intersezione tra le stesse con il perimetro della Riserva.
5. I cartelli e le tabelle di cui ai commi precedenti riportano il logo ed il nome della Riserva.

Art. 3

Gestione della Riserva

1. L’Ente di Gestione della Riserva è il Comune di Roseto degli Abruzzi, nelle modalità disciplinate dalla legge e dal Regolamento dell’Ente di Gestione.
2. Il Comune di Roseto degli Abruzzi esercita la gestione amministrativa e programmatica avvalendosi della consultazione del Comitato di Gestione.

Art. 4

Attività di gestione e controllo

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi, nella sua qualità di Ente Gestore, esercita la funzione di controllo generale sull'attuazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva e sul rispetto del presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura tecnica.
2. Le concessioni, i nullaosta e le autorizzazioni comunque denominate relativi ad interventi, impianti ed attività da effettuare all'interno dell'area della Riserva, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, ivi comprese le Norme Tecniche d'Attuazione e il Regolamento di Esercizio.
3. Gli uffici tecnici comunali, prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni (compreso il rilascio di titoli edilizi), verificano nel corso dell'istruttoria procedimentale la conformità delle stesse alle norme e prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva; tale conformità dovrà essere formalmente esplicitata nel relativo provvedimento amministrativo emesso a conclusione dell'iter procedimentale.
4. Gli uffici tecnici comunali, al termine della fase istruttoria relativa alle istanze per il rilascio di titoli edilizi, di concessioni o autorizzazioni, prima dell'emissione del relativo provvedimento devono acquisire il preventivo nullaosta obbligatorio da parte del competente organo dell'Ente di Gestione, individuato nel Regolamento dell'Ente di Gestione.

Art. 5

Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica, quelli di pianificazione settoriale e le norme regolamentari che interessano a qualsiasi livello il territorio della Riserva, dovranno adeguarsi al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela paesaggistica ed alle altre normative ambientali sovraordinate.

TITOLO II – USO DEL TERRITORIO

Sezione I Disposizioni generali

Art. 6 Rispetto dell'ambiente naturale

1. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'attività venatoria, salvo deroga espressa per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, su iniziativa organizzata dal Comune di Roseto degli Abruzzi e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza.
2. In tutto il territorio del Riserva sono vietate l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili salvo deroghe espresse, autorizzate dalla Giunta Comunale previo parere obbligatorio non vincolante da parte del Comitato di Gestione, relative ad attività formalmente autorizzate e già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi.
4. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente gli usi di strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, autorizzati dall'Ente di Gestione previo parere obbligatorio non vincolante da parte del Comitato di Gestione, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso e di ordine pubblico.

Art. 7 Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. Su tutto il territorio della Riserva è vietato l'abbandono, anche temporaneo, fuori dagli appositi contenitori di rifiuti, compresi quelli derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione della Riserva. È altresì vietato l'abbandono di materiale e di attrezzature di qualunque tipo.
2. Salvo che non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8 Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. In tutto il territorio del Riserva è vietata l'accensione di fuochi all'aperto, l'utilizzo di fiamme libere ed in particolare l'accensione di fuochi a terra.
2. È consentito, in deroga al comma 1 del presente articolo, agli abitanti in edifici ricadenti nel territorio della Riserva, di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle private pertinenze delle abitazioni e in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo la presenza in loco di strumenti idonei per contrastare l'insorgere di fiamme libere e di principi d'incendio.

3. È consentito altresì, esclusivamente nei punti di accensione ben individuati e segnalati all'interno di aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza, l'accensione di barbecue o camini già predisposti in loco ad opera dell'Ente Gestore della Riserva.
4. Le aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza sono individuate dall'Ente di Gestione ed identificato il loco con apposita tabella sulla quale sono riportate le indicazioni specifiche; in caso di mancata individuazione delle aree di cui al presente comma resta comunque valido il divieto di accensione di fuochi.
5. Restano fermi, inoltre, i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" con le relative sanzioni.
6. È vietato danneggiare piante o parti di esse per l'accensione e l'alimentazione di bracieri e di fuochi.

Art. 9

Attività di campeggio e bivacco

1. Nelle Zone "B" del territorio del Riserva non sono consentiti il campeggio ed il bivacco (sistemazione provvisoria per una notte all'aperto).
2. Nelle Zone "C" del territorio del Riserva il bivacco è liberamente consentito, mentre il campeggio (sosta all'aperto per una o più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte) è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate. Per le attività di escursionismo che durano più di un giorno, l'Ente di Gestione può autorizzare la sosta in aree diverse da quelle appositamente attrezzate previa specifica richiesta contenente l'indicazione dei luoghi, del giorno e del numero dei partecipanti.
3. I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nel territorio del Riserva sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le norme del presente regolamento, dell'ambiente e della natura dei luoghi oltre che dei seguenti divieti:
 - a) taglio delle piante;
 - b) qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
 - c) asportazione di rocce, minerali e vegetali;
 - d) qualsiasi manomissione del terreno intorno alle tende e la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;
 - e) qualsiasi azione e attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località.

Art. 10

Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. Nelle aree accessibili della Riserva è consentita, liberamente e gratuitamente, la ripresa fotografica e cinematografica dilettantistica e per scopi non commerciali. Le riprese fotografiche, video e cinematografiche devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le norme comportamentali disciplinate dal presente Regolamento, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.
2. La ripresa fotografica e cinematografica per scopi direttamente o indirettamente commerciali è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione della Riserva.

3. Sono escluse dall'autorizzazione di cui al precedente punto le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio della Riserva ed in particolare a promuovere i prodotti e i servizi tipici della Riserva.
4. Chiunque intenda effettuare riprese a fini pubblicitari deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente di Gestione della Riserva almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese.
5. L'autorizzazione alla ripresa viene rilasciata dall'Ente di Gestione, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità dell'area protetta, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore della Riserva stessa. L'ammontare del diritto è determinato in relazione all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagini e alla qualità dei siti interessati e può variare tra le seguenti cifre:
 - a) per le riprese fotografiche, da 300,00 a 3.000,00 euro per ogni giorno di attività;
 - b) per le riprese video e cinematografiche, da 500,00 a 5.000,00 euro per ogni giorno di ripresa con un minimo di €1.000,00 complessivi.
6. Il diritto deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Riserva prima del ritiro del provvedimento di autorizzazione che deve riportare obbligatoriamente i termini di scadenza.
7. La mancata effettuazione delle operazioni fotografiche o di ripresa non dà diritto al rimborso, esclusivamente nel caso di condizioni meteo avverse per le giornate autorizzate l'Ente di Gestione può, con propria deliberazione motivata, concedere per una sola volta una proroga dell'autorizzazione in esenzione di diritti.
8. È possibile applicare una riduzione del diritto di ripresa fino al 30% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nella Riserva Naturale Guidata Borsacchio".
9. In caso di riprese fotografiche e/o cinematografiche non autorizzate si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della L.6 dicembre 1991 n. 394, oltre all'applicazione del diritto nella misura massima a titolo di risarcimento dei danni procurati.

Art. 11

Introduzione di cani e di gatti

1. Nella Riserva è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti con un guinzaglio che non deve superare la lunghezza di mt. 1,5.
2. La condotta al guinzaglio non è obbligatoria esclusivamente per i cani da tartufo appartenenti alla razza Lagotto romagnolo certificati ENCI.
3. Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma precedenti:
 - a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
 - b) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;
 - c) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta della Riserva.
4. È fatto assoluto divieto in tutto territorio del Riserva di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.
5. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità della Riserva di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.

6. Nel territorio della Riserva non è consentita l'introduzione di gatti, ad esclusione delle abitazioni private purché gli animali siano sterilizzati. I gatti non sterilizzati possono essere tenuti esclusivamente all'interno delle abitazioni.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della L. 6 dicembre 1991 n. 394, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati.

Art. 12

Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio della Riserva sono consentite le attività di soccorso, di sorveglianza, e di servizio svolte da e per conto della Riserva.

Sezione II

Accesso al territorio del Riserva

Art. 13

Accesso alla Riserva

1. La Riserva riconosce a tutti il diritto all'accessibilità degli spazi e dei luoghi del suo territorio. A tal fine promuove soluzioni progettuali tese a favorire la fruizione delle risorse del Riserva, ai visitatori di ogni fascia di età e ai visitatori disabili con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, nel rispetto della tutela e della conservazione dell'ambiente della Riserva.
2. L'accesso alla Riserva è consentito tutti i giorni, senza limitazione di orario, secondo le disposizioni valide per le singole zone del suo territorio. È facoltà dell'Ente di Gestione impedire o limitare temporaneamente l'accesso a zone interessate da interventi di ripristino, conservazione o risanamento e delimitate con apposita segnaletica.
3. L'Ente di Gestione, nel rispetto della presente normativa, può disciplinare nel dettaglio le modalità di accesso alla Riserva, mediante apposita regolamentazione, previo parere obbligatorio vincolante del Comitato di Gestione.
4. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, l'Ente di Gestione dispone il divieto o la limitazione, anche temporanea, di accesso in qualsiasi zona del territorio del Riserva previo rilascio di parere obbligatorio non vincolante da parte del Comitato di Gestione, fatti salvi casi di eventuali esigenze contingibili ed urgenti o di tutela della pubblica e privata incolumità in cui il divieto o la limitazione può essere imposta con Ordinanza del Sindaco.
5. Nei casi di eventuali esigenze contingibili e urgenti, o di tutela della pubblica e privata incolumità, o comunque di situazioni eccezionali che non possono essere fronteggiate con i mezzi di accesso previsti, il Sindaco ha facoltà di emettere specifica Ordinanza di carattere straordinario e di durata temporanea, in deroga alla presente normativa.

Art. 14
Accessibilità pedonale

1. Nelle zone B della Riserva gli escursionisti possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica, senza mai allontanarsi da essi.
2. Nelle zone C gli escursionisti possono muoversi liberamente oltre che percorrere i sentieri individuati da apposita segnaletica.
3. Lungo i sentieri e nelle immediate vicinanze è vietato:
 - a) accendere fuochi, bivaccare, campeggiare e svolgere qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti;
 - b) apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente;
 - c) impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli;
 - d) danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro manufatto ad essa attinente.
4. Gli escursionisti sono tenuti ad usare prudenza e a seguire itinerari di difficoltà commisurata alle proprie capacità.
5. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e dal D.P.R. 495/1992 e s.m.i.
6. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
7. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente di Gestione della Riserva.
8. È vietato ad escursionisti e animali al seguito, l'ingresso nelle acque dei torrenti e laghi presenti nel territorio della riserva.
9. L'accesso all'arenile è consentito esclusivamente attraverso gli appositi sentieri individuati attraverso l'apposizione di apposita segnaletica.
10. L'Ente di Gestione può disporre il divieto di accesso all'arenile in specifici periodi dell'anno al fine di tutelare gli habitat naturali, la flora e/o la fauna della riserva (a titolo di esempio, è possibile prevedere il divieto in accesso all'arenile in occasione della nidificazione del Frattino), previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.

Art. 15
Accessibilità per anziani, diversamente abili e bambini

1. La fruizione della Riserva anche da parte di anziani, diversamente abili e minorenni è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature, individuati con apposita segnaletica; inoltre deve essere garantito l'accesso ai diversamente abili ai punti di informazione e ai centri di educazione.
2. Per tutte le attività e i servizi disponibili a pagamento all'interno della Riserva, deve essere prevista una riduzione degli importi per tutte le categorie di cui al presente articolo.

Art. 16

Progettazione accessibile degli spazi pubblici aperti

1. La Riserva garantisce la piena accessibilità degli spazi pubblici, anche da parte di persone svantaggiate, attraverso la progettazione accessibile e multisensoriale, avendo presente che eventuali barriere fisiche non eliminabili potranno essere superate fornendo un'adeguata informazione alle persone con disabilità, con il suggerimento degli ausili più idonei per affrontare tali percorsi e/o consigliare percorsi alternativi.
2. Elementi per la progettazione accessibile sono:

a) **Percorsi pedonali:**

Ove possibile (zone B1; C1; C2; solo alcuni tratti zone B2 e C3), per i percorsi pedonali la pendenza longitudinale deve risultare generalmente lieve, ovvero inferiore al 2% anche se sono possibili brevi tratti al 5-6%. Per tratti più pendenti occorre valutare l'inserimento di un adeguato numero di aree di sosta e di piani per potersi girare e ritornare. Con pendenze superiori al 5-6% occorre prevedere un corrimano ai lati del percorso. È sconsigliato l'abbassamento del percorso in prossimità degli accessi ai fabbricati e, se necessario, i raccordi dovranno garantire la continuità del percorso senza creare "vuoti" improvvisi. La superficie deve essere priva di gradini o asperità e i raccordi dovranno essere complanari, una pendenza trasversale dell'1-2% evita il ristagno di acqua da convogliarsi alle canalette laterali di deflusso. La larghezza minima del percorso pedonale dev'essere di 140 cm, preferibilmente sono auspicabili 150/180cm, e la collocazione di elementi di arredo non deve ostacolare il passaggio delle persone. Per le persone ipovedenti dev'essere realizzata un'adeguata segnaletica di orientamento lungo l'intero percorso, che deve avere tracciato semplice e regolare, e ai lati dello stesso è necessario prevedere possibilmente un elemento continuo leggermente sopraelevato capace di trattenere la ruota delle sedie a rotelle.

b) **Parcheggi:**

Nelle aree a parcheggio il numero di posti auto riservati a persone con ridotte capacità motorie dovranno rispettare il numero minimo di Legge (1 ogni 50 con minimo di uno stallone) e dovranno essere pianeggianti, accessibili senza scalini e discontinuità, le rampe brevi dovranno avere pendenza del 12/15% precedentemente segnalata con zigrinatura della superficie, l'area dovrà essere facilmente individuabile e dotata di un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale (posta ad un'altezza minima di 210 cm da terra); Nelle aree a parcheggio è utile prevedere uno spazio libero di cm 90/100 a lato della panchina, per sedia a ruote e gli arredi e il loro uso (panchine, cestini, punti acqua, etc.) non dovranno configurare con i percorsi pedonali. È utile accompagnare la segnaletica con cartelli Braille, zigrinature della pavimentazione o cambio del tipo di materiali, preferibilmente all'inizio/ingresso dell'area.

c) **Elementi di arredo:**

Corrimano

Nei tratti in pendenza (>5/6%) è richiesto un corrimano di altezza e forma adeguata all'utenza (altezza da terra pari a cm 90/100 e mm. 40 di diam. per gli adulti e a cm 60/75 e diam. mm. 30 per i bambini o chi è in carrozzina). In zone edificate è consigliabile eseguire il fissaggio del corrimano sulla sua parte inferiore con distanza minima dalla parete pari a cm 4. Il corrimano può essere utilizzato come supporto per la comunicazione di informazioni tramite elementi in rilievo, se viene impiegato con funzioni di guida è importante garantirne la continuità. In caso di momentanea interruzione, ad esempio per un

area di sosta, è possibile offrire la continuità della guida a terra, mediante la differenziazione del supporto a terra del camminamento.

Cestini

In numero rapportato alla frequenza e ai tempi di svuotamento, sono da preferirsi quelli di forma rotonda, con copertura e foro abbastanza largo, ad un'altezza massima di 80 cm per consentire l'impiego di una sola mano. Essi dovranno essere collegati al percorso tramite un piccolo raccordo a terra con supporto di diversa fattura o diverso materiale rispetto al percorso principale o all'area di sosta, interrompendo l'eventuale cordolo al fine di segnalarlo.

Panche e sedute

La presenza di un numero adeguato (proporzionale alla frequenza dei visitatori presunta e comunque ogni 200-500 ml) di posti dove sedersi e riposare è essenziale per permettere il pieno godimento degli spazi aperti. È opportuno garantire lo spazio necessario per l'accostamento di una carrozzina e la localizzazione delle sedute in aree ombreggiate. Le panche devono essere esterne al percorso, distanziate di almeno cm 60-70, o in aree di sosta adeguate e pianeggianti. Lungo i percorsi dove vi sono muretti costruiti per recinzioni o per contenimento del terreno, è opportuno siano adattati, dove possibile, alla funzione di seduta (altezza cm 42/45) o di semplice appoggio (cm 75 circa).

La protezione dal sole

Possono essere usate strutture fisse (pergole o alberature) o mobili (ombrelloni), consentendo all'utente di poter scegliere tra posti al sole e all'ombra.

Parapetti

I parapetti devono essere progettati in modo da consentire una libera visuale (il punto di vista di una persona seduta è basso rispetto a quello delle persone in piedi), l'altezza totale del parapetto dev'essere a norma (min 100 cm), non essere scalabile e i montanti devono essere inattraversabili da sfera con diam.10 cm. Nelle aree verdi sono preferibili parapetti in legno, costituiti da due montanti sormontati da un palo

Selezionatori dell'accesso:

Cancelli

Il cancello incernierato deve avere luce netta minima di cm 90 e massima di cm 120, facilmente apribile, con maniglie che vanno poste ad un'altezza da terra di cm 75/80. Dal lato d'apertura del cancello, oltre alle misure del percorso, è necessario uno spazio che misuri cm 60 di larghezza per cm 150 di lunghezza. Dal lato di chiusura ci dovrà essere uno spazio pari a cm 120 (lato maniglia) per un tratto di cm 200.

Labirinti e strettoie

Piccoli labirinti o strettoie possono essere progettati limitando la larghezza d'ingresso a soli cm 80/90 (lo spazio necessario al passaggio di una persona su sedia a ruote) e creando una forte angolazione che può impedire, o almeno limitare, il passaggio dei mezzi indesiderati.

Tornelli

I tornelli girevoli per essere utilizzabili anche da una persona in carrozzina, non devono avere più di tre bracci selezionatori e la loro larghezza dev'essere di almeno cm 90 di raggio.

Sbarre ed ostacoli

Un ostacolo all'accesso può essere formato da una breve scaletta facilmente superabile. Per chi ha difficoltà, in corrispondenza a questi gradini devono essere poste anche sbarre facilmente estraibili e riposizionabili, ma che permettano il passaggio adeguato.

3. Per gli utenti ipovedenti sarà necessario prevedere un processo percettivo cognitivo complesso, mediante adeguati punti di riferimento acustico, tattile, olfattivo e cinestesico, oltre a linee di guida acustiche e tattili. Dev'essere evitato l'eccesso di segnali che potrebbe generare confusione, mentre nei punti decisionali, quali bivi o incroci, la segnaletica sarà indispensabile. Per quanto concerne la segnalazione tattile, sia a terra che sui diversi supporti per la lettura con le mani, le indicazioni tecniche da seguire sono le seguenti:
 - segnalare la variazione di pendenza o altri tipi di ostacoli (ad es. rampe e gradini) con bande contrastanti ed utilizzando materiali riconoscibili dal bastone;
 - fare attenzione che attrezzature e vegetazione non siano aggettanti sul percorso (anche in sede di piano di manutenzione);
 - segnalare le attrezzature (panche, servizi igienici, aree di sosta, ecc.), sia a terra che tramite corrimano, oppure collocarli fuori dall'area di transito.

Laddove possibile sarà attuata una progettazione multisensoriale utilizzando materiali ed essenze odorose utili all'orientamento olfattivo negli spazi e facendo ricorso a segnalazioni acustiche per comunicare sensazioni e messaggi ai non vedenti e non solo.

Art. 17

Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

1. La Riserva attua tutte le misure possibili al fine di migliorare l'accesso e l'utilizzo della rete dei sentieri di penetrazione e di fruibilità dell'Area Protetta.
2. Per ogni sentiero della Riserva individuato nel Piano di Assetto Naturalistico, sono assicurate le seguenti informazioni:
 - a) numero del sentiero, che lo individua univocamente;
 - b) rappresentazione planimetrica in scala non inferiore a 1: 5.000;
 - c) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento planoaltimetrico del sentiero stesso;
 - d) traccia gps georeferenziata in coordinate WGS 84 e Gaus-Boaga fuso est, organizzata in un archivio GIS georeferenziato;
 - e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti fisici, e di quelli naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;
 - f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze;
 - g) lunghezza, grado di difficoltà, tempo di percorrenza, suddiviso per tratti di durata non superiore alla mezz'ora;
 - h) schede di dettaglio sulla percorribilità, sullo stato di manutenzione e sulle valenze paesaggistiche e naturalistiche incontrate;
 - i) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti omogenei;
3. In relazione ai sentieri individuati l'Ente di Gestione redige il Piano della Rete dei Sentieri che individua le priorità di intervento, sulla base dei seguenti parametri:

- a) stima e previsione del numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei sentieri;
 - b) valutazione della compatibilità della fruibilità di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi;
 - c) costi di realizzazione e di riqualificazione dei sentieri;
 - d) numero e gravità degli incidenti occorsi agli escursionisti sui sentieri esistenti;
 - e) possibilità di fruizione dei sentieri da parte di anziani e diversamente abili.
4. È possibile l'apertura di nuovi sentieri esclusivamente in uno dei seguenti casi:
- a) il sentiero è previsto nella Rete regionale di mobilità ecologica di interesse regionale di cui al comma 1;
 - b) il sentiero è collegato alla Rete regionale di mobilità ecologica di interesse regionale o ne rappresenta una connessione funzionale fra tratti di questa;
 - c) il sentiero consente la connessione a punti di accesso, attrezzature di fruizione, punti di particolare interesse della Riserva;
 - d) il sentiero è attrezzato per i diversamente abili;
 - e) per i tratti non compresi nella Rete di mobilità ecologica di interesse regionale, il proponente è tenuto ad assicurarne la manutenzione.
5. L'apertura di nuovi sentieri è sempre vietata nei casi in cui:
- a) il sentiero ricada tutto o in parte nelle aree della Rete Natura 2000 per le quali specifiche misure di conservazione lo vietino;
 - b) il sentiero presenti tratti che siano paralleli o a breve distanza da altri sentieri.

Art. 18 **Esercizio del volo**

1. È vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri) mediante elicottero, velivoli ad elica, deltaplano, deltaplano a motore, parapendio di tutta le Zone "B" della Riserva, compreso il decollo e l'atterraggio.
2. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza. Sono esenti da tali prescrizioni tutti i mezzi deputati al soccorso e servizio antincendio.
3. Sul restante territorio della Riserva il sorvolo a bassa quota è regolamentato dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo, ma deve essere autorizzato dall'Ente di Gestione, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.
4. Le fasi di decollo ed atterraggio dovranno interessare esclusivamente un'area appositamente individuata dalla Riserva e dovranno essere autorizzate secondo le modalità stabilite dall'Ente di Gestione, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.

TITOLO III – CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DEL PAESAGGIO

Sezione I Gestione della flora e della fauna

Art. 19 Disposizioni generali

1. In tutte le Zone “B” del territorio della Riserva non è consentito il prelievo e l'asportazione di vegetali, di piante o parti di piante e dei prodotti del sottobosco, fatte salve le eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento.
2. Nelle Zone “B” la raccolta di piante e di vegetali è consentita esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione della Riserva, per i soli motivi di studio o di ricerca scientifica. L'autorizzazione è soggetta al parere obbligatorio vincolante del Comitato di Gestione. In ogni caso è sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente menzionato nell'atto di autorizzazione. L'autorizzazione è nominativa e non è cedibile per nessun motivo a terzi ancorché parenti o associati.
3. Nelle Zone “C” la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 45/1959.
4. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 45/1979, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici od officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 45/1979. Il Comitato di Gestione, su richiesta della Regione Abruzzo, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.
5. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente allo scopo dichiarato. È assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. È altresì vietato l'utilizzo del prodotto, per i suddetti fini, allo scopo di produzione ad uso commerciale. L'Ente di Gestione può richiedere gratuitamente per il proprio uso la raccolta e la consegna di un esemplare supplementare di ogni campione.
6. In tutto il territorio della Riserva è vietato introdurre o reintrodurre specie vegetali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale e operare interventi di reintroduzione, salvo che nell'ambito di programmi direttamente gestiti dalla Riserva o da terzi autorizzati dalla Riserva stessa.
7. L'Ente di Gestione valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti internazionali e nazionali redatti dai principali enti ed istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio della Riserva, di specie vegetali particolarmente problematiche, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.

Art. 20

Direttive e prescrizioni per la componente floristica

1. La flora selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie vegetali presenti, anche i loro habitat naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi.

Art. 21

Raccolta flora spontanea, funghi, prodotti del sottobosco

1. Nelle Zone “C” è consentita la raccolta dei funghi con le modalità previste dalla L.R. 34/2006 e ss.mm.ii.
2. La raccolta dei funghi non commestibili e velenosi è consentita esclusivamente per motivi scientifici o didattici, solo previa autorizzazione della Riserva che individua specie e quantitativi asportabili.
3. Nella zona “C” è consentita la raccolta delle piante selvatiche commestibili e degli altri prodotti del sottobosco. Sulla base delle risultanze di specifici monitoraggi l’Ente di Gestione può definire con successivi provvedimenti le modalità e le prescrizioni per la loro raccolta, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.

Art. 22

Monumenti naturali protetti

1. L’Ente di Gestione promuove iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione delle piante ricomprese nel perimetro della Riserva e individuate dalla Regione Abruzzo quali “Monumenti naturali protetti ai sensi della L.R. 21 giugno 1996 n. 38 e ss.mm.ii.
2. È fatto divieto a chiunque di abbattere le piante costituenti Monumento naturale ai sensi della L.R. 38/1996, fatta eccezione per i motivi disciplinati dalla normativa regionale.

Art. 23

Direttive e prescrizioni per la componente faunistica

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie faunistiche presenti, anche i loro habitat naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi.

Art. 24

Protezione della fauna

1. In tutto il territorio della Riserva è vietato esercitare l’attività venatoria. È inoltre vietato catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché:
 - a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;

- b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
 - c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Il divieto di cui al comma 1, per invertebrati ed in particolare insetti, non opera in presenza delle tradizionali operazioni connesse alle attività agricole nelle aree dove le attività stesse sono consentite.
 3. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca, di abbattimento selettivo o di ripopolamento espressamente autorizzate dalla Riserva, la quale stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo.
 4. Fatto salvo quanto meglio specificato nei successivi commi, in tutto il territorio della Riserva è vietato introdurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale.
 5. Nella Riserva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione (sottoposta a preventivo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione), la realizzazione di strutture faunistiche, realizzate in materiale leggero e facilmente rimovibili, all'interno delle quali, per fini didattici, ricreativi e di studio, e nel rispetto delle normative vigenti, possono essere tenuti animali esclusivamente appartenenti a specie autoctone.
 6. L'Ente di Gestione della Riserva valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio della Riserva, di specie animali particolarmente problematiche, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.

Sezione II

Difesa del suolo e della risorsa acqua

Art. 25

Scavi e movimenti di terreno

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dalla Riserva.
2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno e adeguate opere di rinaturalizzazione.
3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.
4. Gli scavi che interessano un'area prossima a individui arborei o arbustivi, dovranno rispettare una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore alla proiezione della chioma a terra ed in ogni caso:
 - a) alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3,5 m;
 - b) alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
 - c) alberi di terza grandezza (meno di 10 m) e arbusti: 2,5 m.

5. L'Ente di Gestione della Riserva potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.

Art. 26

Reti tecnologiche interrato

1. Sono reti tecnologiche interrato le tubazioni di acquedotti, le reti di distribuzione del gas, le fognature, le linee elettriche, le linee telefoniche e di trasmissione dati digitali, comprese tutte le attrezzature connesse al loro funzionamento e manutenzione.
2. La realizzazione delle reti tecnologiche non deve causare variazioni al reticolo superficiale di deflusso delle acque. Nel caso ciò si renda assolutamente necessario per la realizzazione dell'opera, il nuovo andamento del reticolo dovrà comunque garantire l'assenza di ristagni nelle aree d'intervento o in quelle limitrofe.
3. Sui terreni agricoli la profondità degli scavi per la posa delle reti, dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, né ostacolare le ordinarie operazioni colturali.

Art. 27

Permeabilità del suolo

1. All'esterno delle aree urbane, qualsiasi intervento sul suolo dovrà essere realizzato in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l'infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Tali interventi devono essere progettati minimizzando il fenomeno dell'impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque.
2. In assenza di un intervento teso alla realizzazione di un percorso alternativo di deflusso delle acque è vietata l'occlusione degli alvei su tutto il reticolo idrografico minore costituito dai fossi e dalle canalizzazioni ad uso irriguo.
3. Nella realizzazione di opere di sostegno non deve essere provocata l'alterazione del regime superficiale delle acque e l'aumento dell'infiltrazione.

Art. 28

Risorse idriche

1. I torrenti, i fossi naturali e artificiali, le forme e i canali, i laghi ed invasi, le sorgenti e le falde sotterranee costituiscono l'insieme della risorsa idrica della Riserva, un bene prioritario e vulnerabile che deve essere protetto da qualsiasi danneggiamento.
2. In tutto il territorio del Riserva è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, è vietato bonificare ed interrare invasi e stagni, anche se di carattere temporaneo, sono fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione della Riserva (sottoposta a preventivo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione), gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e salvaguardia dell'integrità del territorio.
3. Nelle Zone "C", per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione della Riserva (sottoposta a preventivo parere obbligatorio

non vincolante del Comitato di Gestione), e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia. In particolare, in ogni caso previa autorizzazione dell'Ente di Gestione (sottoposta a preventivo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione), possono essere realizzate opere di sbarramento per piccoli invasi ad uso irriguo e antincendio.

4. Sono ammessi interventi di completamento e manutenzione delle opere esistenti, previo nullaosta della Riserva. In caso di danneggiamento è ammesso il pronto ripristino allo stato originario previa comunicazione alla Riserva corredata da apposite relazioni e documentazione tecnico-amministrativa.
5. Lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma è vietato l'uso di detersivi o di altri prodotti inquinanti per il lavaggio di stoviglie, di biancheria, di animali e di persone, nonché il deposito di materiali inerti o liquidi di qualsiasi genere.

Art. 29

Utilizzo delle risorse idriche

1. Nel territorio della Riserva è fatto divieto di captare falde con pozzi di qualsiasi tipo o sorgenti, anche con bottini di accumulo, senza la preventiva autorizzazione della Riserva e degli enti preposti ai sensi della legislazione vigente.

Art. 30

Argini, sponde e regimazione dei corsi d'acqua

1. La manutenzione dei corsi d'acqua deve poter permettere, dove possibile e in condizioni di sicurezza, la fruibilità degli stessi. L'eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell'alveo deve essere tale da consentire la ricrescita della vegetazione ripariale spontanea, garantendo il mantenimento delle comunità biologiche e della fauna ittica.
2. Negli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua si dovranno utilizzare esclusivamente metodi e tecniche non invasive. L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo armato rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, nelle immediate vicinanze di abitazioni, fabbricati, o infrastrutture a rischio per non recare pregiudizio alla loro stabilità.
3. Gli interventi previsti sugli alvei dei corsi d'acqua, finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, devono adottare le tecniche costruttive e le modalità meno invasive degli habitat consolidati assicurandone la tutela.

Art. 31

Tutela acque sotterranee e trattamento dei reflui

1. In tutto il territorio della Riserva è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, bonificare ed interrare invasi e stagni anche di carattere temporaneo. Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione (sottoposta a preventivo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione), gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia del territorio.
2. Nelle Zone "C", per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione delle risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in

deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione della Riserva (sottoposta a preventivo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione), e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia.

Art. 32

Raccolta e gestione dei rifiuti

1. La Riserva promuove la prevenzione, la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione volte a responsabilizzare la comunità del Riserva.
2. La Riserva sostiene interventi che dovranno connotarsi per la innovatività e la sostenibilità ambientale sul miglioramento della qualità dei materiali raccolti.
3. Gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro di adeguata profondità (almeno 1 metro) realizzate con specie vegetali autoctone adeguate.

Sezione III

Attività agro-silvo-pastorali

Art. 33

Attività agricola

1. È consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data di approvazione del Piano di Assetto naturalistico ed è garantita la libertà di rotazione delle colture sarchiate. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
2. L'Ente di Gestione promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
3. L'Ente di Gestione dovrà promuovere progetti finalizzati allo sviluppo rurale sostenibile, in conformità con quanto previsto nel documento programmatico "I Progetti del P.A.N.".
4. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortica erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.
5. Le attività agricole non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.
6. L'uso di prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone "B", nelle aree della Rete Natura 2000, nonché lungo tutto il reticolo superficiale dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Riserva per una fascia non inferiore a metri 100 dalle sponde.

Art. 34
Foreste e pascoli

1. Nelle Zone “B” della Riserva devono essere autorizzati esplicitamente dall’Ente di Gestione della Riserva, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione, le seguenti operazioni che coinvolgono la gestione di risorse naturali:
 - a) la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste forestali principali e strade forestali;
 - b) la rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi;
 - c) l’estirpazione degli arbusteti.
2. Nelle Zone “B” della Riserva si considerano paesaggi agrari e pastorali di interesse storico tutte le formazioni non classificate bosco nella cartografia di uso del suolo allegata al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva.

Art. 35
Direttive e prescrizioni per la componente forestale

1. Gli interventi sulla vegetazione devono essere caratterizzati da basso impatto ambientale e devono mirare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali, conservando ed aumentando la diversità biologica, assecondando la disomogeneità strutturale, aumentando la diversificazione strutturale e compositiva ed individuando le valenze del soprassuolo boschivo.

Art. 36
Recinzioni

1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le nuove recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per gli impianti produttivi devono essere sempre associate a siepi polifitiche di specie arbustive autoctone.
2. In tutto il territorio del Riserva è consentita la costruzione di recinzioni necessarie allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;
3. In tutto il territorio del Riserva è vietato l’uso del filo spinato per la realizzazione delle recinzioni.

Sezione IV
Gestione delle trasformazioni

Art. 37
Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche della Riserva e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti

e la eventuale costruzione di nuovi manufatti sono interventi consentiti in conformità a quanto normato dalle Norme Tecniche d'Attuazione del P.A.N..

2. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.
3. Le attività edilizie consentite dovranno essere, comunque, mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio della Riserva e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel territorio della Riserva, secondo la specifica normativa prevista nelle N.T.A. del Piano di Assetto Naturalistico, in coerenza con il documento del P.A.N. "Linee Guida per la Progettazione nel territorio della Riserva", nonché secondo quanto prescritto dalle autorizzazioni di legge sui beni culturali e sui beni paesaggistici.
4. La sostenibilità degli interventi edilizi all'interno della Riserva è assicurata dal ricorso all'edilizia naturale o bioedilizia, al fine di minimizzare i consumi dell'energia e delle risorse ambientali in generale, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio, garantendo il benessere e la salute degli occupanti. La bioedilizia, inoltre, permetterà di tutelare l'identità storica del patrimonio edilizio della Riserva, favorendo il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici.
5. Sin dalla fase progettuale degli interventi edilizi ammessi dal PAN, sarà necessario individuare gli aspetti ambientali significativi correlati alle lavorazioni di cantiere, nonché le misure di mitigazione e le attività di monitoraggio ambientale necessarie a garantire un corretto presidio ambientale del cantiere.

Pertanto, nel progetto da inoltrare all'Ente Gestore bisognerà inserire una scheda atta a:

- individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle attività di cantiere;
- definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi.

Più specificatamente, nella scheda occorrerà considerare i dati relativi alla cantierizzazione delle opere, con particolare riferimento:

- all'individuazione delle aree di cantiere;
- delle lavorazioni condotte al loro interno;
- delle tipologie di macchinari utilizzati;
- della viabilità interna e della viabilità pubblica interessata dai mezzi di cantiere;
- dei quantitativi e tipologie di materiali movimentati per la realizzazione delle opere.

Quindi dovrà essere effettuata una valutazione degli aspetti ambientali correlati alle attività di cantiere, per definire quali risultino significativi e le modalità di gestione degli stessi. Per le componenti ambientali significative sono pertanto indicate opportune misure di controllo operativo quali:

- interventi di mitigazione diretti (barriere anti-rumore mobili di cantiere, barriere anti-polvere, bagnatura e spazzolatura piste e viabilità);
- interventi di mitigazione indiretti (prescrizioni e raccomandazioni da attuare in fase di realizzazione delle opere).

6. Al fine della tutela dell'ambiente, durante le attività di cantiere per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle NTA del PAN dovranno essere adottate buone pratiche, specialmente riguardo le seguenti tematiche:

- a) Inquinamento acustico;
- b) Emissioni in atmosfera;
- c) Risorse idriche e suolo;

- d) Terre e rocce da scavo;
- e) Depositi e gestione dei materiali;
- f) Rifiuti;
- g) Ripristino dei luoghi.

In particolare,

a) per contenere l'inquinamento acustico bisognerà:

- Localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- Preferire le lavorazioni nel periodo diurno e programmare lo sfasamento temporale delle lavorazioni più rumorose;
- Spegnerne i motori nei casi di pause apprezzabili;
- Rispettare la manutenzione e il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- Utilizzare barriere acustiche fisse o mobili.

b) Per la mitigazione delle emissioni nell'atmosfera bisognerà:

- Effettuare, soprattutto nei periodi più secchi, una periodica bagnatura delle pavimentazioni;
- Coprire con teli i cumuli di materiale pulverulento;
- Evitare le demolizioni durante le giornate ventose;
- Mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita;
- Utilizzare veicoli omologati con emissioni rispettose delle normative europee.

c) Per la tutela della risorsa idrica e del suolo, legata alla gestione delle acque che circolano all'interno del cantiere e a quelle che si producono con le lavorazioni, sarà fondamentale evitare contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, pertanto bisognerà:

- Effettuare il rifornimento dei mezzi su protezione impermeabile del suolo;
- Controllare la tenuta dei tappi dei serbatoi e, nel caso, dei bacini di contenimento;
- Tenere sempre a disposizione il kit anti-sversamento;
- In caso di lavori in corsi d'acqua lavorare in periodi di magra;
- Ridurre l'approvvigionamento idrico da acquedotto e preferire il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere (ove possibile).

In caso di sversamento di sostanze pericolose è necessario attivare le squadre di emergenza.

d) In tema di gestione delle terre e rocce da scavo, i principali accorgimenti da adottare sono:

- lo stoccaggio di terreno vegetale deve avvenire in cumuli di massimo 2 metri di altezza per conservarne le caratteristiche al fine di poterlo riutilizzare nelle opere di recupero dopo il ripristino delle aree;
- i cumuli devono essere gestiti in modo da evitarne il dilavamento e la dispersione di polveri (con copertura o inerbimento);
- il trasporto dovrà essere effettuato tramite mezzi coperti.

e) Per i vari materiali che necessitano di essere stoccati in cantiere (materie prime, rifiuti, ecc.) è opportuno attuare modalità di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli e i depositi. Nello specifico, è opportuno:

- depositare gli inerti in modo da evitare spandimenti nei terreni che non saranno oggetto di costruzione;
- evitare spandimenti degli inerti nel reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;
- stoccare in sicurezza le sostanze pericolose evitando il loro deposito a cielo aperto;
- conservare in cantiere le schede di sicurezza;
- separare i materiali tolti d'opera dai rifiuti.

f) I rifiuti in cantiere devono essere stoccati in aree adeguate e destinate a deposito temporaneo, attuando le seguenti indicazioni:

- i rifiuti devono essere separati per codice CER;
- devono essere stoccati in contenitori idonei per funzionalità e capacità e identificati con apposita cartellonistica;
- eventuali ditte in subappalto dovranno essere formate sulle modalità di gestione dei rifiuti all'interno del cantiere.

g) Una volta terminate le lavorazioni, il cantiere verrà smantellato e le aree utilizzate come cantiere e campi base dovranno essere ripristinate tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione dei suoli;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- la ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

Per la buona gestione del cantiere, infine, è richiesta la formazione degli operatori in merito alle buone pratiche, non solo ai fini della sicurezza personale, ma anche ai fini della protezione ambientale.

Eventuali ulteriori regole finalizzate alla maggior mitigazione degli impatti ambientali provocati dalle attività che si svolgono all'interno della Riserva, potranno essere emanate dall'Ente di Gestione, anche in riferimento al distanziamento nel tempo e nello spazio delle attività medesime.

Art. 38

Attività e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nelle Zone "C" del territorio del Riserva è consentita la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da energia solare esclusivamente sulle coperture degli edifici e dei manufatti in genere mediante materiali di tipologia "mimetici" (tegole e coppi fotovoltaici in cotto, ecc.)
2. Nel caso di singoli edifici ricadenti all'interno della Riserva, la dimensione massima consentita per i pannelli solari termici è di mq 4 per ogni unità immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato; la misura massima consentita per i pannelli fotovoltaici è quella sviluppante una potenza massima uguale o inferiore a 5 chilowatt per unità immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato.
3. Non è consentito il posizionamento di pannelli solari termici e di pannelli solari fotovoltaici sui tetti di manufatti di valore storico-paesaggistico soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004.
4. La Riserva promuove studi, progetti e realizzazioni di impianti elettrici e termici che prevedono l'utilizzo di tecnologie innovative a basso consumo energetico da fonti rinnovabili.

Art. 39

Linee elettriche e telecomunicazioni

1. La realizzazione ed il passaggio di nuove linee elettriche in Media Tensione e in Bassa Tensione può essere consentita adottando soluzioni di interrimento della linea elettrica. Gli interventi di manutenzione o di ristrutturazione di linee elettriche esistenti devono essere effettuati prevedendo la messa in sicurezza dal rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli.

2. La realizzazione di nuovi impianti di telecomunicazione può essere consentita per comprovate ragioni di pubblico interesse a servizio della collettività, adottando le migliori soluzioni tecniche per assicurare un ridotto impatto sul contesto ambientale.
3. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinato la morfologia del suolo.
4. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete
5. L'installazione di antenne paraboliche, deve avvenire con affaccio sul cortile interno degli edifici e comunque in luoghi poco visibili dagli spazi pubblici e dai cono ottici significativi. I fabbricati plurifamiliari devono avere un'antenna centralizzata.

Art. 40

Rete viaria e parcheggi

1. Le infrastrutture della mobilità sono articolate in: viabilità carrabile, parcheggi, piste ciclopedonali, sentieri pedonali, ciclabili, ippovie, accessi e terrazze panoramiche.
2. Nella Zona "B1" è vietato aprire nuove strade e/o nuovi sentieri. È consentita esclusivamente l'ultimazione della costruenda pista ciclabile "bike to coast".
3. Nella Zona "B2" è vietato aprire nuove strade. È consentito il ripristino della vecchia rete sentieristica sterrata, con possibilità di minima implementazione per piccoli tratti di collegamento, previo nullaosta della Giunta Comunale.
4. Nelle Zone "B" non è consentito asfaltare le strade esistenti. Previa autorizzazione dell'Ente di Gestione (sottoposta a parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione), che ne stabilisce i limiti di intervento ed i mezzi utilizzabili, è consentita la manutenzione delle strade esistenti consistente in esclusivamente nei termini di:
 - a) manutenzione della segnaletica esistente;
 - b) sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea ed eliminazione delle erbe;
 - c) sistemazione puntuale e localizzata del fondo stradale riconducendo il pristino stato.
5. Nelle Zone "C" è vietato realizzare nuove strade carrabili, salvo piccolissimi collegamenti della rete viaria già esistente e previo nullaosta della Giunta Comunale.
6. Nelle C è consentita la realizzazione di nuovi sentieri sterrati pedonali e/o ciclabili e di ippovie sterrate; i relativi progetti sono sottoposti a nullaosta preventivo della Giunta Comunale.

7. Nelle Zone C è consentito, previo nullaosta della Giunta Comunale, asfaltare esclusivamente le strade statali e provinciali.
8. È consentita la manutenzione delle strade previa autorizzazione dell'Ente di Gestione (sottoposta a parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione). I muri di contenimento e le cunette devono essere realizzati interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.
9. All'interno della Riserva, nelle strade provinciali, comunali o vicinali non è consentito l'uso di barriere di protezione stradale, ma, se ritenute strettamente necessarie per la sicurezza, previo nullaosta della Giunta Comunale possono essere realizzate esclusivamente in legno, o in metallo rivestito con legno.
10. Nei casi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione di piccoli tratti di strade e per l'eventuale recupero di vecchie infrastrutture dismesse presenti nel territorio del Riserva, gli interventi si dovranno eseguire assicurando in ogni caso il mantenimento degli elementi tipici del paesaggio ed eseguendo i lavori con le stesse tecniche tipiche dei luoghi. Gli interventi dovranno comprendere accurati rinverdimenti con specie vegetali discendenti e rampicanti.
11. I parcheggi dovranno permettere la permeabilità del suolo. Dovranno essere realizzati prevedendo la piantumazione di alberi nella misura di un filare per ogni fila di posti auto. Si dovranno utilizzare specie arboree autoctone. I parcheggi dovranno essere separati dall'ambiente circostante e dai percorsi pedonali o ciclabili mediante transenne e cespugli autoctoni. Gli alberi dovranno contribuire alla caratterizzazione estetica e funzionale dei parcheggi e delle aree sosta, assicurando:
 - a) arredo cromatico;
 - b) attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapo-traspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria;
 - c) ombreggiamento dei veicoli.
12. Al fine di garantire la mobilità della fauna selvatica, evitando al massimo l'utilizzo della sede viaria, in corrispondenza di nuovi attraversamenti dei corridoi ecologici d'acqua (fiumi torrenti) e dei connettori principali e diffusi (torrenti, fossi, forme e canalizzazioni agricole), dovranno essere creati degli appositi sottopassi faunistici.
13. Al fine di garantire la protezione delle aree costiere dall'eccessiva pressione antropica, è consentita la realizzazione esclusiva di un solo sottopasso ferroviario identificato nella Tavola 8 "I Progetti del P.A.N.", o, in caso di sua "non fattibilità", in altra posizione da individuare con specifico progetto, previo nullaosta della Giunta Comunale.

Art. 41 **Cartelli ed insegne**

1. Nell'area della Riserva, ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area della Riserva stessa, non è consentita l'apposizione di nuova segnaletica al di fuori dei centri abitati. In tali zone è in ogni caso consentita l'apposizione di cartelli e segnaletica ad uso escursionistico.

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ

Sezione I Attività Produttive Sostenibili

Art. 42 Attività turistica

1. L'Ente di Gestione della Riserva promuove progetti e programmi per la valorizzazione turistico-ambientale del territorio in coerenza con i principi e gli indirizzi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (C.E.T.S.), favorendo, in particolare, forme di mobilità alternativa, la destagionalizzazione delle presenze turistiche e la riduzione del carico di visitatori nelle aree sensibili, individuate dalla Riserva in base alle condizioni esistenti e in evoluzione, mediante l'impiego di Guide della Riserva o l'applicazione di forme di pagamento da parte dei visitatori per la fruizione dei beni ambientali o dei servizi della Riserva.

Art. 43 Logo e sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi è titolare della denominazione “Riserva Naturale Guidata Borsacchio”, dei suoi derivati e del relativo logo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere, al fine di elevare lo standard e la qualità dei beni e servizi con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale, di promozione dei prodotti tipici e tradizionali nonché di sostegno all'economia locale, l'uso della denominazione e del logo della Riserva a soggetti che operano nel territorio della Riserva stessa con particolare riferimento ai seguenti settori:
 - a) agricolo e agroalimentare;
 - b) attività ricettive e di ristorazione;
 - c) prodotti tipici e tradizionali;
 - d) artigianale;
 - e) manifestazioni ed eventi.
3. Al fine di stabilire requisiti di qualità e di tutela dell'ambiente l'Ente di Gestione della Riserva elabora specifici protocolli per i settori produttivi di cui al precedente comma 2 e prevede specifiche forme di pubblicizzazione dei suddetti protocolli, nonché del presente articolo, informando i soggetti interessati, sia pubblici che privati.
4. L'Ente di Gestione stabilisce, per ciascuna attività produttiva, dei “requisiti obbligatori” minimi necessari per poter usufruire del logo e della denominazione della Riserva.
5. L'uso della denominazione e del logo, fatte salve le autorizzazioni regolamentate nel Protocollo per le manifestazioni pubbliche e gli eventi, viene concesso in via generale dietro corrispettivo. Gli importi dei corrispettivi e i criteri per la sua definizione sono definiti nei singoli Protocolli di settore. In generale, ove espressamente non determinato nei rispettivi protocolli, la misura del corrispettivo è proposta dall'Ente di Gestione.
6. Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di grave e particolare debolezza economica, i Protocolli possono stabilire il

rilascio del logo e della denominazione a titolo meramente simbolico. Gli introiti derivanti dalla concessione dell'utilizzo del logo vengono destinati, nell'ambito del Bilancio della Riserva, alla realizzazione di specifiche iniziative volte alla promozione di azioni e interventi coerenti con le finalità di tutela della Riserva.

7. L'uso della denominazione e del logo è regolato tramite specifica convenzione tra la Riserva e il soggetto richiedente il cui schema viene predisposto dal Comitato di Gestione della Riserva ed approvato dalla Giunta Comunale con apposita delibera.
8. Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del logo, fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/1991 e s.m.i., l'Ente di Gestione intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione e il logo.
9. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, usano per i propri prodotti e/o servizi la denominazione o il logo della Riserva, qualora interessati all'autorizzazione per proseguire l'utilizzo della denominazione e/o del logo devono presentare apposita domanda entro tre mesi. In caso contrario si applica la disposizione di cui al precedente comma.

Sezione II

Attività di Fruizione Scientifica, Ricreativa, Sportiva, Culturale

Art. 44

Attività di fruizione

1. Sono considerate attività di fruizione della Riserva tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ed utilizzano le risorse naturalistiche, storico-archeologiche, artistiche e culturali proprie della Riserva e della sua stessa immagine. Tali attività comprendono:
 - a) escursioni e visite guidate per la fruizione diretta o indiretta dei siti e delle risorse di particolare interesse presenti nella Riserva, organizzate da soggetti pubblici o privati, per singoli o comitive e con carattere di continuità, anche stagionale;
 - b) allestimento di spazi per mostre con ausili audio-video-tattili per la fruizione indiretta e differita dei siti e delle risorse della Riserva;
 - c) manifestazioni sportive, organizzate nella Riserva al di fuori degli impianti appositamente attrezzati;
 - d) iniziative a carattere artistico e culturale, riguardanti aspetti significativi dall'area naturale protetta e del sistema regionale dei Parchi e delle aree protette;
 - e) mostre e manifestazioni fieristiche, anche a carattere prevalentemente commerciale.
2. Al fine di tutelare il corretto uso delle risorse proprie dell'area naturale, anche attraverso un'opportuna programmazione delle attività di fruizione nonché l'immagine stessa della Riserva, ogni singola attività di cui al precedente elenco, è sottoposta ad apposito provvedimento da parte dell'Ente di Gestione della Riserva.

Art. 45

Attività tecnico scientifiche

1. Sono considerate attività tecnico scientifiche della Riserva tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area della Riserva ai fini didattici, di ricerca, studio, conoscenza, monitoraggio e salvaguardia dell'ambiente naturale e antropico.
2. Tutte le attività tecnico scientifiche che si svilupperanno nella Riserva, devono essere autorizzate dall'Ente di Gestione della Riserva previa definizione delle tipologie delle attività consentite, le modalità di svolgimento ed i soggetti abilitati. Tutta la documentazione derivante dalla ricerca scientifica deve essere resa disponibile e divulgata con il logo della Riserva.

Art. 46

Iniziativa turistiche

1. Le iniziative da attuare nel settore turistico, nelle loro direttrici d'intervento, modalità e tempi d'attuazione, devono essere programmate sulla base delle reali possibilità d'assorbimento dei flussi turistici dell'area della Riserva. Tali iniziative devono essere rapportate alla necessità di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione dei diversi aspetti del patrimonio naturalistico, storico e archeologico dell'area naturale protetta.
2. La Riserva promuove l'azione del Comune, del Sistema Turistico Locale, delle Pro Loco, delle altre associazioni e soggetti pubblici e privati più direttamente interessati ad attuare iniziative, anche in forma associata, riguardanti l'area protetta. Ogni iniziativa è sempre attuata di concerto con la Riserva.
3. Perno dell'organizzazione turistica è il centro di visita, di documentazione e gli info-point opportunamente dislocati nel territorio dove reperire, proporre e conservare materiale divulgativo e didattico sui vari aspetti del territorio e della cultura locale. La Riserva deve assicurare l'apertura del centro visita anche nei giorni festivi per garantire ai visitatori l'accessibilità delle informazioni turistiche necessarie alla visita dell'area protetta.

TITOLO V – VIGILANZA SANZIONI

Art. 47

Vigilanza

1. All'interno della Riserva svolgono attività di vigilanza tutti i soggetti preposti per legge.
2. La Riserva può utilizzare per il servizio di vigilanza le Guardie Ecologiche Volontarie così come previsto dalla L.R. 27/11995 s.m.i. (L.R. 27/2006) per i seguenti compiti:
 - a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con enti ed istituzioni;
 - b) sorveglianza negli ambiti destinati a Riserva regionale, nelle aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale, nelle zone destinate a particolari vincoli di tutela, nelle zone in cui sono state accertate e siano presenti entità di particolare valore naturalistico ed ambientale e nelle altre zone ritenute meritevoli di tutela;
 - c) vigilanza sui pericoli di degrado ambientale e relative cause, sullo stato di conservazione degli endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di realtà ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio abruzzese;
 - d) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ambientale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.A.
2. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale applicabile per materia.